

COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria

Prot. N. _____

Deliberazione N.17

Seduta del 07-07-2014

Oggetto: **AMPLIAMENTO DELLE AREE DEL COMMERCIO DA ESERCITARSI SULLE AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.R. N.18/95 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **sette** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. **12** ed assenti, sebbene invitati, N. **3** Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

GERMANO GIUSEPPE	P	MANGIAFICO SALVATORE	P
BURGIO PAOLO	P	OLIVA PIPPO	P
TERRANOVA EMILIO	P	OLIVA SALVATORE	P
FORMICA PAOLO	P	MONTALTO SEBASTIANO	P
VALENTI AMALIA	A	DI NOTO GIUSEPPE	A
CASSIA SALVATRICE	P	GIAMBERTONE PAOLO	P
MANIGRASSO MARIA	P	GIARDINA MARIAGRAZIA	A
GIANNI MICHELE	P		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 é stato diramato avviso di convocazione al **Sindaco SCORPO SEBASTIANO** il quale é presente.

Presiede l'adunanza il Presidente **MANIGRASSO MARIA** il quale con l'assistenza del Segretario Capo **D.ssa SPAGNA ANNA** accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 12
e pertanto dichiara aperta la seduta che é Pubblica.

Preliminarmente si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento sono presenti 13 Consiglieri ed assenti 2, cioè Valenti e Giardina;

che prima delle votazioni si è allontanato il Consigliere Di Noto portando il numero dei presenti e votanti a 12 e degli assenti a 3, cioè Valenti, Giardina e Di Noto, che in tali numeri vengono riportati nel frontespizio del presente provvedimento per l'esatta individuazione, in via informatica del Consigliere Anziano che sottoscrive.

La Presidente introduce l'argomento;

Il Consigliere Gianni si complimenta per il lavoro effettuato, unico appunto che si sente di avanzare è relativo all'Area individuata nella tavola n.4, non tanto per il contesto in cui è inserita la zona, ma per la pericolosità derivante dal passaggio dei pedoni e poiché prevede che nelle immediate vicinanze dell'area commerciale ci sarà un parcheggio selvaggio a danno dei pedoni ed in particolare delle persone anziane che frequentano il vicino cimitero. Ritiene il commercio su quell'area remunerativo, perché passaggio obbligato, ma deve attenzionare la pericolosità. Nella globalità voterà a favore del provvedimento che mette regole in un sistema ove la normativa regolamentare si affastellava.

Il Consigliere Terranova dice che finalmente viene alla luce questo regolamento che mette ordine nella materia. Per l'Area 4 dice che si tratta di un'area che già viene spesso di fatto utilizzata per ciò. Per il parcheggio aggiunge che si può parcheggiare di fronte ed evidenzia che per i pedoni è previsto il passaggio di circa un metro.

Accoglie favorevolmente le case dell'acqua. Conclude dicendo che voterà favorevolmente.

Il Consigliere Montalto chiede un chiarimento per la Via Leopardi che non è riuscito ad individuare, per il resto è felice che questa sera venga approvato il regolamento di cui trattasi e soprattutto che vengano approvate le case dell'acqua. Pertanto il voto sarà favorevole, conclude.

Il Consigliere Oliva Salvatore dice che oggi si crea lo strumento per regolarizzare alcune attività, poiché da tempo ci sono soggetti interessati a ciò.

Il Responsabile del SUAP dott.ssa Spagna dice che a volte i soggetti interessati non presentano i requisiti per avanzare richieste.

Il Consigliere Di Noto si associa a quanto detto dal Consigliere Oliva Salvatore.

Il Sindaco dice che ciò che è stato detto è apprezzabile ed anche opinabile.

Sono stati attenzionati i momenti di pericolosità ed è importante la individuazione dell'area per le case dell'acqua e spera che fra qualche mese si possa attrezzare almeno un'area per rendere il servizio specifico.

A questo punto esce il Consigliere Di Noto. Presenti 12

La Presidente mette a votazione l'approvazione del Regolamento, della Relazione Tecnica Commerciale e della proposta di deliberazione, per come avanzate dall'ufficio ed in atti che vengono approvate all'unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti.

Quindi la Presidente mette a votazione l'immediata esecutività del provvedimento adottato, per le motivazioni e con le modalità previste nella proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per effetto delle deliberazioni consiliari n. 28 del 15/04/1996 n. 74 del 10/12/1996 e n. 47 del 18/11/2002 esiste a Solarino una superficie di mq. 130 per il commercio su aree pubbliche ove esercitare l'attività commerciale ai sensi dell'art. 1, e 2, lett. a) della L.R. n. 18/95, per come modificata dalla L.R. n. 2/96, cioè "su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana...omissis"

che in considerazione di quanto specificato nell'allegata relazione tecnico-economica, che si andrà ad approvare, si ritiene necessario incrementare le aree pubbliche come di seguito:

mq 33,36 per la rivendita di fiori e piante presso il Cimitero;

mq 10 per la rivendita di generi non alimentari, tipologia libera, presso il Cenacolo Domenicano;

di mq 28 per la somministrazione di alimenti e bevande di cui mq 24 per la tipologia paninaria con automezzo presso la piazzetta a nord-ovest del paese denominata "Parco Collodi" e mq 04 per la tipologia gelateria presso lo slargo antistante la sede dell'ASP, che aggiungendosi ad altri mq. 20 che si vanno a trasferire da P/zza A. Moro (fra via Anapo e via Leopardi) portando a 24 i mq per la gelateria con automezzo attrezzato come punto vendita;

che per le tipologie di aree pubbliche di cui trattasi, il C.C. con la precitata deliberazione n. 28/96 stabiliva la durata della concessione in anni 10 dal suo rilascio, mentre non specificava le modalità per procedere all'individuazione del concessionario, atteso che allora la normativa regionale faceva solamente riferimento al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed all'ordine di presentazione delle domande da prodursi a mezzo raccomandata A.R. ;

che il "Regolamento comunale per la disciplina del Commercio sulle aree pubbliche" adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 04/07/2003, esecutiva, (che tra l'altro dovrà essere rivisitata per sopravvenuta normativa) che detta disposizioni per le aree mercatali, fiere, fiere-mercato, sagre e commercio itinerante, poco dispone in ordine al Commercio su aree pubbliche da esercitarsi su aree date in concessione per più anni e da utilizzarsi quotidianamente dagli stessi soggetti (lettera a) L.R. 15/95 e s.m.i.);

che pertanto si ritiene necessario regolamentare la materia di cui trattasi, in tutti i suoi aspetti, e cioè modalità di individuazione del concessionario, durata della concessione, rinnovo, tributi e sanzioni;

che al fine di stabilire le disposizioni regolamentari si applicano la L.R. n. 18/95 ed il DLgs 59/2010, secondo le direttive emanate dalla Regione Siciliana, Assessorato alle Attività Produttive con circolare n. 4 del 06/10/2010 e n. 5 del 22/10/2013. In particolare la prima circolare specifica che le disposizioni generali del DLgs. N. 59/2010, ai sensi dell'art. 84 rubricato "clausola di cedevolezza" si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna Regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento amministrativo.....omissis"

che la Regione Siciliana non è intervenuta in materia con proprie norme, né ha emanato norme di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/123/CE, da cui promana il decreto legislativo n. 59/2010;

Rilevato che il concessionario dell'area pubblica, individuato a mezzo di apposita selezione, dovrà essere munito di titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune (art. 16 DLgs n. 59/2010) e che per tale selezione la Conferenza Unificata di cui all'art. 8, c. 6 della L. 131/2003, in data 05/07/2012 ha sancito l'intesa relativa ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche e ciò in applicazione della previsione dell'art. 70, c. 5, del DLgs n. 59/2010;

che in data 24/01/2013, al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità della precitata Conferenza Unificata, è stato approvato il "Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del DLgs n. 59/2010, ove fra l'altro le Regioni propongono ai Comuni i criteri e relativi punteggi cui fare riferimento per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche come di seguito:

a) criterio maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui siano comprese:

1) anzianità del servizio dell'impresa secondo l'iscrizione, come impresa attiva, nel registro delle imprese, del titolare, sommata a quella dello eventuale al dante causa (subingresso per eredità o acquisito dall'azienda) fino ad un massimo di punti 60 graduati, per come specificato all'articolo quattro dell'approvando Regolamento;

2)anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione , punti 40

b)critério relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione del Durc o certificato di regolarità contributiva, punti 3.

Ritenuto che per i posteggi di prima assegnazione da utilizzarsi tutti i giorni della settimana nella Regione Siciliana deve farsi riferimento ai contenuti delle Circolari della Regione n. 4 del 06/10/2010 e n. 5 del 22/10/2013 laddove, nella prima al punto 16, fra l'altro, specifica che: dall'entrata in vigore del DLgs n. 59/2010 i Comuni interessati, in relazione alla tipologia c) (di cui all'art. 1, c. 2, della L.R. n. 18/95) anzicchè i relativi Nulla Osta rilasceranno apposita Autorizzazione e nella seconda Circolare n. 5/2013 specifica che con tale Autorizzazioni "rilasciata sia dalle Amministrazioni comunali dell'isola che dalla Regione Siciliana possa esercitarsi l'attività di commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale....." Il riferimento alle Circolari, induce ad attenzionare la valenza data nel tempo dalla Regione Siciliana alle Autorizzazioni itineranti rilasciate dalla stessa e dai Comuni siciliani, da cui deriva che, in caso di prima assegnazione dei posteggi di cui trattasi i 40 punti, specificati al punto 2 del sopra specificato criterio a), cioè il criterio di maggiore professionalità, andranno ad essere assegnati ai soggetti titolari di Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio itinerante rilasciata dal Comune di Solarino, ovvero ancorchè rilasciata da altro Comune o dalla Regione Siciliana sia munita di Nulla Osta rilasciato dal Comune di Solarino.

Ritenuto provvedere e approvare la relazione tecnico - commerciale redatta dall'Ufficio in data 25/06/2014 e conseguentemente ampliare le aree del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. n. 18/95 e s.m.i.

Ritenuto approvare il Regolamento predisposto dall'Ufficio.

Visto il vigente OREL

Visto l'esito della esperita votazione

DELIBERA

-di approvare l'allegata relazione tecnico commerciale dell'Ufficio relativa all'ampliamento delle aree del commercio da esercitarsi sulle aree pubbliche di cui all'art. 1, c.2, lett. a) della L.R. n. 18/95 e s.m.i.

-dare atto che per effetto dell'approvazione dell'ampliamento delle aree la situazione riepilogativa risulta la seguente:

Aree per la Somministrazione di Alimenti e Bevande totale mq 168 così distinti:

mq 25 nel Largo Gandi;

mq 24 nel Campo Sportivo;

mq 24 nel Campo Container;

mq 24 nel Parco Collodi, tipologia Paninetteria (Area di nuova istituzione).

mq 24 presso lo slargo antistante la sede dell'ASP, tipologia gelateria (Area di nuova istituzione di mq 04).

Aree per la rivendita di generi Non alimentari totale mq 57,36 così distinte:

mq. 45,36 per n. 3 aree presso il Cimitero comunale di mq 15,12 cadauna, tipologia fiori e piante;

mq 12 per la rivendita di generi Non Alimentari, tipologia libera presso il Cenacolo Domenicano

mq 48 per la rivendita di acqua minerale e frizzante prodotta dalle così dette "Case dell'Acqua"trattasi di 3 aree (mq 16 ciascuna) così distribuite:

Area ubicata nel Parco Collodi di mq 16 (ml4x4)-planimetria n. 1

Area ubicata presso la ASP di mq 16 (ml4x4)-planimetria n. 2

Area ubicata nel Parco Cutuli (ml 4x4) planimetria n. 3

Area ubicata nell'Area di Parcheggio Cimitero di mq 16 (ml4x4)-planimetria n. 5

Di approvare l'allegato "Regolamento per le Aree Pubbliche date in concessione per essere utilizzate quotidianamente" composto di n. 17 articoli

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, data l'approssimarsi della stagione estiva per offrire migliori servizi alla popolazione e ciò ai fini di quanto previsto all'art. 16 del Regolamento ed al fine di procedere alla pubblicazione del bando, fermo restando che il

provvedimento dovrà essere nella sua totalità entrato in vigore per come previsto all'art. 17 del Regolamento approvato al momento dell'approvazione della graduatoria e assegnazione dei posteggi.

Alle ore 22,05 esauriti i lavori la Presidente dichiara chiusa la seduta.

RELAZIONE TECNICO-COMMERCIALE AREE PUBBLICHE TIPOLOGIA "A"

Nel territorio di Solarino esiste attualmente una superficie di mq 130 per il commercio su aree pubbliche ove esercitare l'attività del commercio ai sensi dell'art. 1, c.2, lettera a) della L.R. n. 18/95 modificata dalla L.R. n. 2/96, così suddivisa:

-mq 98 per la somministrazione di alimenti e bevande di cui:

mq 25 in Largo Ghandi, mq 24 nel Campo Sportivo, mq 25 nel Parco Cutuli,

mq 24 nel Campo Container, lettera ;

mq 24 per il settore non alimentare di cui:

mq 12 all'ingresso del Piazzale del Cimitero per la vendita di piante e fiori (lettera a) con esercizio effettivo dell'attività;

mq 20 per il settore alimentare in via A. Moro, nel tratto compreso tra la via Anapo e Via Leopardi che attualmente risulta non occupata;

Tale assetto è stato stabilito con le deliberazioni comunali n. 28 del 15/04/1996 e n. 74 del 10/12/1996, e n. 47 del 18/11/2002. Lo studio commerciale di base necessario e prescritto dal legislatore per poter determinare l'ampiezza delle aree pubbliche, di cui all'art.8, c. 4, della L.R. n. 18/95 e s.m.i. è stato effettuato nel 1996 ed approvato dal C.C. in data 10/12/1996, e l'impianto fondamentale delle aree, a parte lievi modifiche è rimasto lo stesso e necessita di essere rivisitato.

Difatti il periodo di crisi economica che sta investendo tutti i settori, compreso, in particolare anche quello del commercio impone una nuova distribuzione e individuazione di aree pubbliche affinché possano essere offerte facilitazioni alla cittadinanza e possibilità di nuove attività agli operatori commerciali su tali aree.

La crisi indirizza le famiglie ad acquistare in punti vendita più favorevoli con costi contenuti ed adeguati alle possibilità e risorse economiche.

Inoltre da una indagine conoscitiva presso i servizi demografici, la popolazione dal 31/12/1996 al 31/12/2013 è aumentata di n. 2633 abitanti (residenti prima 5953 dopo 7986) anche per il fatto che molti emigranti soggiornano nel nostro Comune e un flusso sempre più dinamico di popolazione si ferma per svariati motivi.

Così sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, sulla densità della rete distributiva e sulla esigenza della popolazione stabilmente residente e fluttuante, l'ampiezza complessiva delle aree destinate a questa tipologia di commercio non assicura una buona funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e non soddisfa neppure le esigenze del commerciante.

Considerata la volontà e le richieste di alcuni operatori del settore di ampliamento e nuove individuazioni di aree pubbliche, si propone la determinazione di nuove aree al fine di poter esaurire le domande dei commercianti interessati a soddisfare il bisogno dei consumatori.

Nella distribuzione e ampliamento delle nuove aree si tiene conto altresì, in particolare, delle abitudini di acquisto dei consumatori ed esigenze di acquisto che non possono essere soddisfatte dalla rete esistente.

Si ritiene di dover individuare e ampliare aree per cui non ostano motivi di carattere ambientale o di interesse pubblico. Per tali ragioni si chiede il parere della P.M.

Da una approfondita analisi della situazione esistente allo stato attuale, nel Comune esiste solo un esercizio commerciale a posto fisso per la vendita di fiori e piante e ciò appare insufficiente a soddisfare la richiesta dei consumatori.

Allo stesso modo i 12 mq di area a ciò destinata per esercitare il commercio di fiori e piante tutti i giorni della settimana e assegnata a due operatori nella zona antistante il Cimitero Comunale, risulta limitata e poco adeguata alle esigenze di acquisto (lettera a).

La situazione descritta comporta la proposta di ampliamento di tali aree pubbliche. Infatti gli operatori già autorizzati che svolgono le loro attività presso il Cimitero possono distribuire meglio i loro prodotti e soddisfare il cliente con l'ampliamento dell'area in mq 30,24 pertanto vi saranno n. 2 aree aventi le stesse dimensioni e cioè ml 5,04x3,00 per come risulta dall'allegata planimetria: Aree nn. 1 e 2. La nuova area pubblica da individuare è pari a mq 18,24.

Si propone, altresì, di individuare nello stesso sito una nuova area di mq 15,12 (ml 5,04x3,00) attigua a quella già esistente per il commercio della stessa tipologia da svolgersi tutti i giorni delle dimensioni di 15,12 mq (ml 5,04x3,00) Area n. 3.

Le aree indicate con i numeri 1 e 2 risultano occupate e la nuova area (n. 3) dovrà essere, ai fini dell'esercizio dell'attività, messa a concorso. Al fine di determinare le

tre aree si rende necessario tra un'area e l'altra collocare una parete divisoria di struttura leggera, avente altezza massima di ml 2, non infissa al suolo, medesima struttura dovrà essere collocata sui limiti laterali esterni e ciò a cura e spese degli occupanti, compreso quello da individuarsi a mezzo concorso.

Inoltre, altro settore da rivisitare è quello della Somministrazione di Alimenti e Bevande, dove si ritiene necessaria una nuova individuazione di area pubblica in aggiunta a quella esistente al fine di poter rispondere alle esigenze della popolazione e degli operatori del settore.

Nel territorio comunale operano attualmente solo tre esercenti il commercio nel settore della Somministrazione di Alimenti e Bevande su suolo pubblico che occupano una superficie di mq 73 non più sufficiente a far fronte alle richieste di una popolazione residente e fluttuante che fronteggia la crisi preferendo le paninerie alla ristorazione a posto fisso.

Considerato che nella zona nord-ovest del Paese è stato realizzato di recente un parco denominato "Parco Collodi" che si presta allo scopo, si può individuare una nuova area di mq 24 (4x6) da utilizzare tutti i giorni della settimana ove allocare un automezzo omologato per paninERIA ed attrezzato come punto vendita.

Si può individuare ancora per il Settore Non Alimentare un'area pubblica di mq 12, da utilizzare tutti i giorni della settimana, sul marciapiede subito dopo il cancello d'entrata dell'Istituto Cenacolo Domenicano purché rimanga l'area libera di ml 1 per la circolazione dei pedoni.

Si considera ancora che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 10/12/1996 è stata individuata un'area pubblica di mq 20 in via A. Moro da utilizzare tutti i giorni della settimana e che ad oggi nessun produttore commerciale ha idonea al commercio poiché troppo periferica e isolata. Per le motivazioni espresse, si propone il trasferimento di detta area pubblica con l'incremento di mq 15 per un totale di mq 24 (4x6) da adibire all'attività di Somministrazione di alimenti e bevande tipologia gelateria con l'utilizzo di un automezzo omologato allo scopo ed attrezzato come punto vendita presso lo slargo antistante la sede dell'ASP sita nel prolungamento di Via Magenta dove può avere maggiore visibilità e quindi risultare di interesse commerciale. La specifica allocazione risulta dall'allegata planimetria.

Su specifico indirizzo del Sindaco si propone di individuare degli spazi ove allocare le così dette "Case dell'Acqua". Trattasi di moderni impianti per la distribuzione di

acqua naturale e frizzante, alimentati dall'acqua della rete pubblica, cioè del pubblico acquedotto, da costruirsi preferibilmente in spazi verdi in armonia con l'ambiente. L'erogazione di questo servizio elimina la produzione ed il trasporto su camion di milioni di bottiglie di plastica, riducendo così l'immissione nociva di anidride carbonica (CO2) in atmosfera, realizzando così un sistema semplice per la migliore salvaguardia dell'ambiente. Inoltre i cittadini che, per le note ragioni, sempre in maggior numero acquistano acqua già imbottigliata in commercio usufruirebbero di una facilitazione economica, atteso il minor costo di acquisto.

E' necessario individuare aree pubbliche ove collocare gli impianti per l'esercizio del commercio nei tempi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) atteso che il Comune non ha gli strumenti idonei per gestire direttamente il servizio. Per l'individuazione della ditta, specializzata nel settore, cui affidare il servizio si procederà mediante procedura pubblica con assegnazione a quella che offre il minor prezzo.

Tali aree si propongono come di seguito:

Area ubicata nel Parco Collodi di mq 16 (ml4x4)-planimetria n. 1

Area ubicata presso la ASP di mq 16 (ml4x4)-planimetria n. 2

Area ubicata nel Parco Cutuli (ml 4x4) planimetria n. 3

Area ubicata nell'Area di Parcheggio Cimitero di mq 16 (ml4x4)-planimetria n. 5

Riepilogando si propone di incrementare le aree pubbliche esistenti come di seguito:

-mq 33,36 per rivendita fiori e piante;

-mq 12 per rivendita di generi Non Alimentari tipologia libera;

-mq 28 per la somministrazione alimenti e bevande, tipologie paninaria e gelateria.

-mq 48 per la rivendita di acqua minerale frizzante e naturale prodotta dalle "Case dell'Acqua"

Fanno parte della presente relazione le allegate planimetrie, complessivamente trattasi di . 7 documenti comprensivi della mappa che riguarda il posizionamento generale di tutte le aree.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Paola Inturrisi



RESPONSABILE del SERVIZIO SUAP 3235

Dot.ssa Anna Spagna

25 GIU. 2014

Anna Spagna


IL COMANDANTE DELLA P.M.

Vista la relazione tecnico-commerciale per le nuove aree pubbliche di tipologia A, fatte salve altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o concessioni previste dalle norme vigenti ed i diritti di terzi, esprime parere favorevole per quanto attiene alle norme sulla viabilità ai sensi del codice della strada.

Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate alle seguenti condizioni:

- 1)-siano rispettate le norme di sicurezza;
- 2)-non si rechi pericolo o intralcio alla circolazione stradale ed in particolare a quella pedonale e alle persone invalide;
- 3)-l'occupazione avvenga nel luogo indicato nella richiesta;
- 4)-si adempia a tutte le prescrizioni che saranno impartite nell'autorizzazione od anche successivamente;
- 5)-si proceda a rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza e delle altre previste all'atto dell'installazione o richieste successivamente da questo Ente;
- 6)-il richiedente dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi;
- 7)-al termine dell'occupazione il suolo pubblico dovrà essere lasciato integro e perfettamente pulito;
- 8)-la struttura dovrà essere chiaramente visibile sia di giorno che di notte senza comunque creare abbagliamento per i conducenti dei veicoli.
- 9)-l'autorizzazione è essere sempre revocabile per inottemperanza alle predette condizioni o per motivi di pubblico interesse, ordine e sicurezza pubblica.

25 GIU. 2014



IL CAPO SETTORE P.M.
Com. Gianpaolo Monaca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianpaolo Monaca', written over the typed name.

COMUNE DI SOLARINO
Provincia di Siracusa

Verbale di riunione della Conferenza dei Servizi per il parere in merito all'approvazione del Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale da utilizzare quotidianamente.

L'anno duemilaquattordici il giorno 04 del mese di luglio alle ore dodici e quindici nel Gabinetto Sindacale si è riunita la conferenza dei servizi per l'acquisizione del parere in merito all'approvazione del Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale da utilizzare quotidianamente, di cui alla nota di convocazione prot. 12566 del 01-07-2014.

Sono presenti: Dott Gianpaolo Monaca Capo Settore P.M. STS, sig.ra Paola Inturrisi SUAP, il Sig. Mangiafico Paolo per il Sindacato UIL, Alibrio Santina per il Sindacato CISL e Calafiore Paolo per il Sindacato CGIL.

Sono assenti seppur convocati i rappresentanti di: CNA, Coldiretti, ENASCO, ACLI, CONFISAL.

Apri la riunione la sig.ra Paola Inturrisi che espone per linee generali la proposta di nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche di tipo A. Tali aree sono individuate presso il parco Collodi, presso l'ASP 8, nei box antistanti il Cimitero Comunale, sul marciapiede antistante l'entrata secondaria del Cenacolo Domenicano-lato Corso Vittorio Emanuele.

Viene spiegato il motivo del trasferimento dell'area di via A.Moro che è dovuto al fatto che non è stata mai utilizzata né richiesta da nessun operatore commerciale.


Si parla delle case dell'acqua e i rappresentanti sindacali segnalano che quelle allocate in posizioni meno frequentate potrebbero essere oggetto di atti vandalici, danno atto di aver preso visione del regolamento e si esprimono quindi in maniera pienamente favorevole alla sua adozione così per come elaborato dall'Ufficio, perché così si aiutano le attività commerciali.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.


IL VERBALIZZANTE



GLI INTERVENUTI




AREA Colodi 1



AREA AUSL AREA 2
Via MAGENTA (TRAV. INTERNA SP 28)

Casa dell'acqua

Area Publica





AREA PARCO

CULTURA

CASO CANTIERE








Casa dell'acqua

**AREA Parcheggio
Cimitero 5**

PLANIMETRIA NUOVA SISTEMAZIONE BOX ANTIISIANI AL CIMITERO





COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

**Regolamento comunale per la disciplina del commercio
sulle aree pubbliche di cui all'art.1,comma 2 lett a) della l.r.n 18/95 e s.m.i.**

Deliberazione del Consiglio Comunale n~~17~~ del ~~07.07.~~ 2014

ART.1

OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante la settimana, nel territorio di Solarino secondo i principi stabiliti dalle L.R. n. 18 del 1° marzo 1995, modificata dalla L.R. n. 2 dell'8 gennaio 1996 e dal D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, così come esplicitati dalle circolari dell'assessorato delle attività produttive n. 4 del 06/10/2010 e n. 5 del 22/10/2013.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Qualora un soggetto metta a disposizione del Comune "un'area privata", con atto decisionale della G.M., lo stesso può essere autorizzato ad effettuare su detta area la vendita sulle aree pubbliche di cui si occupa il presente regolamento (lett. a). Fermo restando il pagamento dei tributi, di cui al successivo art. 11, l'area deve essere messa a disposizione a mezzo di apposito atto notarile regolarmente registrato alla competente Agenzia delle Entrate e l'apposizione del vincolo alla conservatoria dei registri immobiliari con spese a proprio carico.

Il rilascio di tale autorizzazione è soggetto al rispetto delle norme sanitarie, urbanistiche e sulla viabilità. Successivi utilizzi dell'area da parte del Comune per fini pubblici implicano la decadenza dell'autorizzazione/concessione senza che possa maturare alcun diritto di risarcimento.

ART.2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DARE IN CONCESSIONE

Il Consiglio Comunale, ai fini dello svolgimento dell'attività individua le aree, specificate nel dispositivo della deliberazione che approva il presente regolamento, ove esercitare il commercio secondo le tipologie ivi specificate. Qualora l'area pubblica individuata per l'esercizio di attività con automezzo attrezzato come punto vendita, ovvero come "Case dell'Acqua" non sia sufficiente per l'automezzo attrezzato omologato o per l'allocazione della struttura e della "Casa dell'Acqua" in possesso del vincitore del concorso, poiché di dimensioni maggiori, essa viene ampliata di diritto con obbligo di pagamento dei relativi oneri e tributi. Allo stesso modo nel caso in cui la superficie sia inferiore sussiste l'obbligo del Comune di ridurre tali aree.

ART.3

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI

Per l'assegnazione dei posteggi liberi si provvede a mezzo bando pubblico al quale sono ammessi a partecipare gli operatori di impresa individuale e le società di persone, iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per l'attività specifica ed aventi i requisiti professionali richiesti oltre a quelli di cui all'art. 71 comma 1 de D.Lgs. 59/2010 ed in caso di società, associazioni e organismi collettivi i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 2 comma 3 del D.P.R.252/98. Tali soggetti in caso di paninerie, gelaterie e negli altri casi dovuti devono essere in possesso di idoneo mezzo omologato per la tipologia di attività messa a concorso al momento della presentazione dell'istanza.

Possono partecipare al bando per la rivendita dei prodotti del proprio terreno i produttori agricoli certificati salvo che il concorso non riguardi tipologie diverse.

Il bando viene reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del comune, nonché mediante pubblicazione di un avviso di indizione del bando a mezzo di manifesti murali almeno 20 giorni prima dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

ART.4

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Le autorizzazioni e le relative concessioni dei posteggi saranno rilasciate secondo la graduatoria pubblicata sul sito internet comunale dell'albo Pretorio dell'Ente entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. La graduatoria verrà formata, in considerazione dei contenuti dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5/7/2012 (art. 70 comma 5 D.Lgs. 59/2010) e del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 22 Novembre 2012, secondo i seguenti criteri:

1. criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:
2. L'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva per l'attività riferita alla tipologia commerciale messa a concorso, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni=punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni punti 60.
3. Per le aree di prima assegnazione:

possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante riferita alla tipologia commerciale da esercitare nel posteggio messo a concorso e rilasciata dal Comune di Solarino in data anteriore alla pubblicazione del Bando, ovvero da altro Comune e munita del nulla osta, apposto in data anteriore alla pubblicazione del bando, previsto dall'art. 2, comma 8 della L.R. n. 18/95 e n. 2/96 e rilasciato dal Comune di Solarino=punti 40.

4. In alternativa:

nel caso di assegnazione diversa dalla prima i 40 punti vengono attribuiti ai soggetti già titolari della concessione /autorizzazione riferita ad aree pubbliche in Solarino ove hanno esercitato la medesima attività

b) possesso del DURC=punti 3.

In caso di parità di punteggio di uno o più concorrenti si applicano i criteri di priorità stabiliti dalla normativa per i concorsi del pubblico impiego, cioè carico familiare ed in caso di ulteriore parità al soggetto giuridico più giovane. In caso di Società i predetti criteri di priorità sono riferiti al rappresentante legale che presenta l'istanza in caso di commercio di generi Non Alimentari, e dal soggetto avente i requisiti professionali in caso di somministrazione di alimenti e bevande. La commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria è formata dal Capo Servizio SUAP con rappresentanza esterna con funzioni di Presidente il Capo Settore Affari Amministrativi e Legali il Capo Settore della P.M. quale trasversale con il SUAP.

ART. 5

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Condizione necessaria al rilascio della concessione è l'osservanza delle norme igienico sanitarie, comprese quelle dettate dall'ASP ed in materia di somministrazione con servizio ai tavoli quelle di cui alla nota prot. n. 1269/SIAN del 10/04/2012.

Competente al rilascio della concessione del posteggio è il Responsabile del Servizio Attività Produttive (SUAP) il quale è altresì competente a determinare la sospensione e la revoca in conformità alla L.R. n. 18/1995 e s.m.i. e al D.Lgs. 59/2010. Il SUAP per ogni rilascio di autorizzazione comunica al Servizio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche e ciò ai fini della riscossione delle tasse/tributi. Analoga comunicazione viene inviata al comando di Polizia municipale ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza e per l'applicazione delle eventuali e dovute sanzioni.

ART. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

Le concessioni hanno durata di anni 10 e non possono essere rinnovate automaticamente. Per le assegnazioni successive si applicano i criteri stabiliti all'art. 4.

Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, le quali si intendono automaticamente rinnovate, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza già stabilita in anni

10 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 04/07/2003 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale che detta disposizioni di carattere generale in materia. .

Le concessioni scadute dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per 7 anni da tale data, quindi fino al 7/5/1017 compreso.

Le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza Unificata (5/7/2012) e nei 5 anni successivi sono prorogate fino al 4/7/2017 compreso.

Il SUAP è obbligato ad emettere apposito provvedimento autorizzatorio per individuare la fattispecie in cui ricade ciascuno dei soggetti già titolari delle concessioni di cui si occupa il presente regolamento.

ART. 7

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione deve essere trasferita dal SUAP, per lo stesso tipo di attività dal dante causa, al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'azienda commerciale relativa e sia in possesso dell'autorizzazione commerciale. Nei casi di sub ingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista dal dante causa.

Neanche nei casi previsti dal presente articolo è possibile per un concessionario avere più posteggi nell'ambito del Comune.

ART. 8

ORARI

L'orario di apertura e chiusura delle attività di norma deve svolgersi nelle stesse ore dei corrispondenti esercizi in sede fissa. Pertanto le ordinanze emesse per le corrispondenti attività in sede fissa sono estese automaticamente a quelle su aree pubbliche di tipo a) salvo successive ordinanze specifiche.

ART. 9

PULIZIA DEL POSTEGGIO

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere. I rifiuti devono essere inseriti in appositi sacchi che una volta riempiti dovranno essere depositati negli appositi cassonetti. L'area dovrà risultare pulita e libera da ogni genere di rifiuti derivanti dall'attività esercitata.

ART.10

ONERI E IMPOSTE

Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché della TARI e altre imposte, tasse e oneri eventualmente previsti.

Il pagamento degli oneri e imposte di cui al precedente comma è dovuto fino al giorno in cui il posteggio viene riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune.

I pagamenti di cui sopra non ricomprendono oneri ed imposte per l'eventuale concessione di suolo pubblico aggiuntivo seppure temporaneo.

Ai titolari di posteggi inadempienti nei confronti del pagamento degli oneri viene assegnato un termine di 30 giorni per regolarizzare la propria situazione debitoria, anche eventualmente con forme di rateizzazione in base ai principi fissati dai relativi Regolamenti. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione fino alla regolarizzazione della morosità. Tale sospensione ha quale conseguenza l'effettuazione di assenze non giustificate di cui all'art.

ART. 11

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Il concessionario deve mantenere esposto l'autorizzazione/concessione del posteggio e le ricevute di pagamento della TOSAP e TARI aggiornate alle ultime scadenze. L'inadempienza comporta l'applicazione della sanzione specificata all'art. 15 del presente regolamento.

Il concessionario inoltre deve esibire a richiesta degli agenti della Forza pubblica, documento di riconoscimento in corso di validità del titolare del posteggio. In caso di assenza del titolare del posteggio dovrà essere esibito Certificato Camerale ove sia indicato il nome del preposto ed il certificato INPS dal quale si evinca il rapporto di lavoro col concessionario.

ART. 12

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva, il Responsabile del SUAP, dispone, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 59/2010, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica di tipo a) b) e c) per un periodo di tempo non superiore ai 15 giorni, ferma restando la responsabilità per i danni arrecati ai beni pubblici.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) il commercio di prodotti contraffatti, adulterati ecc..;

- b) il commercio di prodotti non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore;
- c) mancato pagamento di oneri, contributi, imposte e tasse dovuti all'Amministrazione Comunale;
- d) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
- e) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- f) il doloso danneggiamento della sede stradale, manto erboso ove esistente degli elementi di arredo urbano, del patrimonio erboso, del patrimonio erboso e dei manufatti di servizio;
- g) violazione del testo unico immigrazione;
- h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

4. Nel caso di esito negativo della regolarità contributiva (DURC) per un periodo che va dall'accertamento dell'irregolarità fino alla sua regolarizzazione.

Tali sospensioni hanno quale conseguenza la effettuazione di assenze ingiustificate di cui al successivo art.13.

ART.13

REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DÌ ESERCIZIO

L'autorizzazione per l'esercizio del Commercio su area pubblica di tipi a) è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare, per periodi superiori a 3 mesi e fatto salvo un periodo di ferie consentito a norma del contratto di lavoro.

Le assenze per malattia o gravidanza, purché la certificazione effettuata a norma di legge (ospedale o medico di famiglia) provenga al Comune entro l'anno solare di riferimento, non verranno computate ai fini della decadenza della concessione del posteggio.

Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare del posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Nel caso di società la giustificazione deve riguardare il socio donna che esercita l'attività.

L'assenza per malattia potrà essere giustificata per un periodo non superiore a 15 mesi, anche non continuativi purché certificati come sopra.

- b) Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui al D.Lgs 59/2010;

E' disposta la revoca per mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al titolare di autorizzazione/concessione, già sospeso ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

Il Responsabile del Servizio accertata una delle fattispecie di cui al presente articolo, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica.

ART.14

SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. Il titolare di cui è stata revocata la concessione del posteggio ha diritto ad ottenere un altro posteggio di uguali dimensioni. In attesa dell'individuazione formale da parte del Consiglio Comunale della nuova area pubblica, ove ciò sia necessario l'operatore commerciale può continuare in via provvisoria l'attività su un'area pubblica individuata dal responsabile de Servizio idonea a soddisfare le sue necessità, nel rispetto di tutte le limitazioni e divieti stabiliti per motivi di polizia stradale, igienico e di pubblico interesse.

Art.15

SANZIONI

Per le violazioni del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento delle somme previste dall'art. 20 della L.R. 15/98 come modificato dall'art. 15 della L.R 2/96.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non disciplinate dal primo comma del presente articolo, dal D.Lgs. 59/2010 e da altre specifiche norme, è punita con la sanzione amministrativa prevista dal DLgs n. 267/2000 art. 7 bis, cioè da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art.12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00 quale pagamento in misura ridotta e potrà essere disposta la revoca.

Art.16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le aree pubbliche individuate per la prima volta con la deliberazione che approva il presente regolamento possono essere provvisoriamente assegnate, per un periodo massimo di 3 mesi a ditte aventi i requisiti di legge per ciascuna tipologia di vendita, che ne faccia richiesta ad eccezione di quelle relative alle "Case dell'Acqua". L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda che è quello della data di spedizione della Obbligatoria Raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano. Resta l'obbligo di

indire la procedura pubblica per l'assegnazione definitiva entro 30 giorni dall'esecutività del Regolamento.

ART. 17


ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore definitivamente il sedicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e contestualmente sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente quelle previste nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 36 del 4-7-2003, il quale resta in vigore limitatamente a quanto stabilito per il commercio su aree pubbliche tipologia b) e c).

25 GIU. 2014


F.to Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Paola Inturrisi



F.to Il Responsabile del SUAP

Dott.ssa Anna Spagna



COMUNE DI SOLARINO
- Provincia di Siracusa -

COPIA - DETERMINAZIONE DEL CAPO SERVIZIO SUAP E TOSAP
TRASVERSALE CON IL SETTORE P.M.

OGGETTO: Ampliamento delle aree del Commercio da
erogarsi sulle Aree pubbliche di cui all'art. 1,
c. 2, lett. a) della L.R. n. 18/95 e s.m.i. - Approvazione
Regolamento

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art.53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto _____, esprime
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

Il Responsabile del procedimento

Anna Spagna

Solarino li, 25 GIU. 2014



IL CAPO DEL SERVIZIO
SUAP E TOSAP
Dot.ssa Anna Spagna

Anna Spagna

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto _____, esprime
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

Solarino li, _____

IL RAGIONIERE CAPO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.55 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Ragioniere Capo attesta e conferma
la copertura finanziaria della spesa impegnata con deliberazione G.C. - C.C. n. ___ del _____
avente l'oggetto sopra riportato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino li, _____

IL RAGIONIERE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to MANIGRASSO MARIA

Il Consigliere anziano

F.to GERMANO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa SPAGNA ANNA

=====
Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal 11-07-2014 al 25-07-2014 col n. 967 del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 11-07-2014 al giorno 25-07-2014 , ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa _____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 26-07-2014

IL MESSO

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 07-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
E' copia conforme all'originale
Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAGNA ANNA